N. R.G. 9385/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9385/2013** promossa da:

[redacted]

difensore avv. CARPENTIERI VINCENZO

ATTORI

contro

BARCLAYS BANK PLC [redacted]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: ZAMBOTTO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f81d

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori [redacted] hanno convenuto in giudizio Barclays Bank Plc chiedendo l'accertamento della nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole 4, 4 bis e 5 contenute nel contratto di mutuo stipulato in data 17 aprile 2008, l'accertamento della non debenza degli interessi e la condanna della banca alla restituzione di quelli già corrisposti, nonché al risarcimento del danno morale subito per effetto della pattuizione di interessi usurari; hanno chiesto inoltre l'accertamento dell'erronea e illegittima segnalazione in Centrale Rischi e la condanna al risarcimento del danno relativo.

Si è costituita la banca chiedendo il rigetto delle domande tutte.

Le domande sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.

Il mutuo oggetto di causa è un mutuo a tasso variabile, parametrato al Franco Svizzero e calcolato secondo un modello di indicizzazione finanziaria e valutaria descritto agli articoli 4, 4bis e 5.

Il piano di ammortamento prevede rate mensili costanti e un conguaglio semestrale, derivante dalla differenza tra i tassi convenzionalmente indicati nel contratto di mutuo e il tasso LIBOR FRANCO SVIZZERO SEI MESI, maggiorato dello spread contrattuale, nonché dalla differenza tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre.

Il mutuo è in regolare e puntuale ammortamento e non risultano mai applicati tassi moratori.

In atto di citazione gli attori hanno dedotto il carattere usurario del tasso pattuito, ricavando il superamento della soglia per effetto della sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio.

La tesi della sommatoria dei tassi è però del tutto infondata, come già rilevato con l'ordinanza 4.11.2014 e gli attori l'hanno abbandonata nei successivi scritti difensivi, come espressamente poi riconosciuto anche in conclusionale (si veda pagina 5 della memoria di replica ove si legge che "*i sig.ri Poletto e Duregon sin dalla prima memoria ex art. 183 c.pc. hanno definitivamente abbandonato l'assunto dell'usurarietà del mutuo fondata sulla sommatoria del tasso moratorio e corrispettivo*").

In sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. gli attori hanno quindi modificato la loro prospettazione, invocando il carattere usurario del tasso corrispettivo applicato nei periodi ottobre-dicembre 2009, per tutta l'annualità 2010 e nel periodo gennaio-marzo 2011.

La tesi è infondata.

Sono gli stessi attori che in atto di citazione hanno indicato come tassi applicati nel periodo gennaio-dicembre 2009 i seguenti importi: 2,778%, 1,836%, 1,646%, dati derivanti dalle comunicazioni effettuate dalla banca e prodotte sub 6 e 7 dagli attori, senza alcuna contestazione al riguardo.

Il tasso del 5,040%, invocato negli scritti successivi a riprova del carattere usurario e che parimenti risulta dai documenti redatti dalla banca, è invece il tasso di interesse annuo nominale fisso, non

Firmato Da: ZAMBOTTO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f81d

depurato dalla componente variabile, indicato nel contratto come componente fissa di riferimento.

Va subito evidenziato al riguardo che tale tasso al momento della stipula era inferiore al tasso soglia, pari al 9%.

Il mutuo in esame è però un mutuo variabile, in cui la determinazione del tasso concretamente applicato deriva dalla componente variabile, prevista sempre contrattualmente per l'indicizzazione valutaria, e dalla differenza tra tale tasso e quello convenzionale derivano i conguagli semestrali pattuiti in contratto.

Fare riferimento quindi a un tasso fisso quando il mutuo stipulato è a tasso variabile è una operazione logicamente, prima che giuridicamente, scorretta e contraria alle pattuizioni contrattuali.

Il meccanismo delineato agli artt. 3 e 4 prevede un sistema di conguaglio semestrale per la definitiva determinazione del tasso di interesse.

Nelle clausole citate, si veda per esempio l'art. 4 A, a1, si parla infatti di differenza tra "*interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR FRANCO SVIZZERO SEI MESI*".

Escludere dal computo degli interessi i conguagli semestrali significa disapplicare la previsione contrattuale sottoscritta dalle parti e alterare i dati.

La banca ha invece indicato analiticamente i tassi applicati e i tassi soglia vigenti ed è risultato sempre rispettato il limite antiusura.

Gli attori hanno contestato i conteggi, senza però indicare per quali ragioni gli stessi non fossero corretti o attendibili, invocando al riguardo la necessità si svolgere una ctu.

La consulenza non è stata disposta, perché avrebbe avuto chiaramente carattere esplorativo.

Esclusa l'applicazione di interessi usurari resta assorbito l'esame della domanda di restituzione degli interessi corrisposti e di risarcimento dei danni morali patiti.

Passando quindi all'esame delle segnalazioni effettuate in Banca d'Italia, la contestazione degli attori riguarda il fatto che la banca abbia proceduto alla rivalutazione del debito residuo al cambio storico Euro/Franco al fine di quantificare il debito residuo da indicare nelle voci accordato/accordato operativo e utilizzato.

Gli attori sostengono che tale meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria fosse previsto nel contratto solo per determinare il tasso di interesse semestrale e non per il censimento dei dati alla Centrale dei Rischi.

Posto che l'importo concesso era in euro e in euro andavano effettuati i pagamenti, gli attori ritengono erronea la conversione e rivalutazione in franchi svizzeri effettuata dall'intermediario.

Firmato Da: ZAMBOTTO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f81d

Tale interpretazione non convince.

Come già detto, il mutuo in esame è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ovvero è un mutuo pagabile in euro ma con valuta di riferimento costituita dal Franco Svizzero; ciò implica che le rate di rimborso sono indicizzate all'andamento del Franco Svizzero.

Il meccanismo di indicizzazione opera anche in caso di estinzione anticipata, come previsto dalla clausola 7 del contratto di mutuo.

A fronte di tali dati, considerato che l'accordato deve indicare il debito a scadere in linea capitale e considerato altresì che la funzione della segnalazione è quella di avvertire dell'esistenza di una esposizione debitoria, correttamente la banca ha segnalato la quantità di denaro necessaria per l'estinzione del debito utilizzando il tasso di cambio franco svizzero/euro alle date di fine mese, ascrivendo alla rivalutazione di tale tasso gli importi crescenti dell'accordato su base mensile.

E ciò ha fatto conformemente alla Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 – aggiornata alla data del 29 aprile 2011 (*cfr*. doc. n. 6 convenuta) la quale, all'art. 4 del Capitolo II, prevede espressamente che "*Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici*".

In sostanza Barclays ha segnalato in Centrale Rischi il debito gravante sui mutuatari relativo al capitale residuo del mutuo, calcolato applicando la formula che avrebbero utilizzato se i medesimi avessero chiesto effettivamente l'estinzione anticipata dello stesso.

Diversamente non si sa quale sarebbe stato il corretto importo da segnalare, tanto che gli stessi attori contestano l'operato della banca, ma non indicano quale a loro avviso sarebbe stato l'importo corretto.

Le contestazioni sui conteggi effettuati e sulla non corrispondenza degli stessi con i tassi di cambio a pronti al momento delle singole segnalazione sono del tutto generiche.

In ogni caso in ordine al danno patrimoniale non vi è prova né del rifiuto da parte di Banco Popolare di concedere il mutuo di cui al prospetto dimesso sub 8 e 9 (non è stata formulata alcuna istanza istruttoria al riguardo), né tantomeno del nesso di causa tra il rifiuto del prestito da parte di Banco Popolare e la segnalazione effettuata dall'odierna convenuta.

Quanto al danno non patrimoniale, non è stato fornito alcun elemento a riprova della sua esistenza.

Conclusivamente le domande attoree vanno tutte rigettate, con condanna altresì alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base ai valori medi, con riduzione di quelli per la fase istruttoria e le

Firmato Da: ZAMBOTTO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f81d

conclusionali, considerata la mancata assunzione di prove e l'identità degli argomenti spesi nei diversi scritti difensivi.

Non si ravvisano infatti ragioni per disporne la compensazione, visto peraltro che già in sede di arbitrato le domande attoree erano state rigettate e la totale mancanza di prova del danno lamentato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande attoree tutte.

Condanna altresì gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Padova, 10 gennaio 2017

Il Giudice

dott. Caterina Zambotto

Firmato Da: ZAMBOTTO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f81d